

USR\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

APT\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

VIA PEC O RAR

**OGGETTO: MOBILITA’ PER A.S. 2021/2022 - RECLAMO EX ART. 17 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO CONCERNENTE LA MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. PER GLI ANNI SCOLASTICI RELATIVI AL TRIENNIO 2019/20, 2020/21, 2021/22, SOTTOSCRITTO IL GIORNO 6/3/2019 IN ROMA, PRESSO IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA IN SEDE DI NEGOZIAZIONE INTEGRATIVA A LIVELLO MINISTERIALE.**

Con la presente

NOME\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

COGNOME\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CF\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

EMAIL\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

SCUOLA TITOLARITA’\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ricevuta in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ la comunicazione di mancato trasferimento relativa al proprio movimento.

Rilevato che la suddetta comunicazione è ERRATA

Con il presente atto, atteso che a mente dell’art. 17 del CCNI triennio 2019/2022 è previsto che “*Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall'autorità/ufficio territoriale competente, nonché avverso la valutazione delle domande, l'attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto, rivolto all'organo che lo ha emanato. I reclami sono esaminati con l'adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni e comunque non oltre la data di inserimento a sistema delle domande fissata dall'OM. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi”*

**RECLAMA**

la comunicata graduatoria e il comunicato esito personale del movimento poiché errato, per i seguenti motivi di DIRITTO.

**OMESSO RICONOSCIMENTO DELLA PRECEDENZA EX ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/1992.**

**Si invoca l’applicazione dei principi normativi come meglio indicati dal recentissimo orientamento giurisprudenziale** reso dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, con una recentissima ordinanza, la n. **6150/2019**, con la quale è stato previsto che il lavoratore che assiste una persona disabile, ai sensi della L. n. 104/1992 (c.d. *caregiver*), ha diritto al trasferimento in una**sede più vicina al domicilio dell'assistito disabile grave**.

Indipendentemente dalla fase di mobilità, infatti, l’art. 601 del D. Lgs. n. 297/94, stabilisce che: “*Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. Le predette norme comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo* ***e in sede di mobilità”*.**

Si reclama indi la graduatoria personale di mobilità e se ne chiede la rettifica entro il termine di giorni 10 decorrenti dal ricevimento della presente.

Distinti saluti

data firma